



Comune di San Donà di Piave

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n° 15 del 17/02/2022

OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022

Il giorno 17/02/2022, alle ore 19:00, nella Sala Consiliare della sede municipale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

X Cereser Andrea	X Patti Alessandra	X Fogliani Giuliano
X Rizzante Francesco	X Vio Federica	X Marigonda Costante
X Murer Maria Grazia	X Vanin Sara	X Midenia Maria Carla
Polarti Zeudi	X Battistella Roberto	X Rizzello Massimiliano
X Calderan Valentina	X Morosin Luca	X Cereser Simone
X Vian David	X Momesso Luana	Giordano Arturo
X Carpenedo Luigino	Zangrando Albino	X Monegato Elio
X Veronese Elisa	Pilla Francesca Anna	
	Elisabetta	
X Fornasier Luca	X Calgaro Lucia	

Totale Presenti 21 Totale Assenti 4

Partecipa, in qualità di Segretario Comunale, Davide Alberto Vitelli.

Partecipano alla seduta, a discrezione e senza diritto di voto, gli Assessori.

Assume la presidenza Francesco Rizzante nella sua qualità di Presidente Del Consiglio e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri Veronese Elisa, Momesso Luana e Calgaro Lucia.

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738 della L. 160/2019 ha abolito a decorrere dal 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e stabilisce che l'imposta municipale propria (IMU) venga regolamentata dalle nuove disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dello stesso articolo;

Dato atto che a decorrere dal 2020 è pertanto abolito il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Considerato che l'art. 1, comma 780 della L. 160/2019 abroga a decorrere dal 2020 le norme precedenti relative ad IMU e TASI, fatte salve le disposizioni non incompatibili con la nuova IMU;

Richiamati:

- i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 che stabiliscono le aliquote base ed i margini di variazione concessi ai Comuni, secondo il seguente schema:

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota di base</i>	<i>Margini di variazione</i>
Abitazione principale A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze	0,5%	0%-0,6%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%	0%-0,1%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice	ESENTI (dal 2022)	ESENTI (dal 2022)
Terreni agricoli	0,76%	0%-1,06%
Immobili ad uso produttivo categoria D	0,86% (di cui 0,76% quota Stato e 0,1% quota Comune)	0,76%-1,06%
Immobili diversi dall'abitazione principale e dai precedenti	0,86%	0%-1,06%

- il nostro proprio precedente atto n. 25 del 23/07/2020 e s.m.i. con il quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'Imposta Municipale Unica;

Dato atto che ai sensi del comma 749, art. della L. 160/2019, è stabilita una detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze;

Richiamata la propria precedente deliberazione di C.C. di approvazione delle aliquote IMU n. 73 del 28/12/2020 per il 2021;

Considerato che la Legge 160/2019 individua le aliquote di base ed i relativi margini di variazione in punti percentuali e ritenuto, per motivi di maggior chiarezza ed omogeneità, di approvare le aliquote IMU per l'anno 2021 secondo lo stesso criterio, anziché espressi per mille come negli anni precedenti;

Ritenuto ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, secondo quanto disposto dalla L. 160/2019, di procedere, salvo eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie entro il termine del prossimo 30/06/2020, all'approvazione delle seguenti aliquote IMU per l'anno 2020, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e l'erogazione dei servizi alla cittadinanza e dopo attenta analisi delle diverse fattispecie imponibili e dei margini di variazione:

- a) Aliquota 0,6% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, posto auto, tettoie) una per tipologia, con la detrazione di € 200,00;
- b) Aliquota 0,94% per i fabbricati diversi dall'abitazione principale appartenenti alle seguenti categorie catastali: A (abitazioni – cosiddetti immobili a disposizione tranne A10) e C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, posto auto, tettoie) pertinenze di abitazioni;
- c) Aliquota 0,99% per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali: A/10, B, esclusi gli immobili di cat. B1 destinati ad attività di assistenza socio-sanitaria in favore di anziani e/o di persone con disabilità, C/1, C/3, C/4, C/5, D (attività in genere) nonché C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, posto auto, tettoie) quest'ultime se non pertinenze di abitazioni;
- d) Aliquota 0,99% per i terreni agricoli;
- e) Aliquota 0,99% per le aree fabbricabili;
- f) Aliquota 1,06% per gli immobili di categoria C/1 sfitti da almeno sei mesi;
- g) Aliquota 0,25% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- h) Aliquota 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 n. 557;

Considerato che ai sensi del comma 754, dell'art. 1 della L. 160/2019, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare l'aliquota base dello 0,86% fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Ritenuto di individuare un'aliquota pari allo 0 % (esenzione) per gli immobili di cat. B1 destinati ad attività di assistenza socio-sanitaria in favore di anziani e/o di persone con disabilità, considerata la rilevanza sociale per la cittadinanza;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 767, della L. 160/2019, il quale dispone che *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno"*;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare n. 1 in data 15/02/2022;

Visti:

- il D.lgs 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto ed integrato dal D.lgs 10 agosto 2014, n.126;
- il D.M. 13/12/2019 pubblicato nella G.U. 13/12/2019 n. 192 che differisce al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Funzionario Responsabile IMU ed il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del II° Settore;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Udita la relazione dell'Assessore nonché gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;

Posta in votazione la proposta dell'Assessore Terzariol;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Presenti: 21

Votanti: 21

Favorevoli: 15

Contrari: 6 (Fogliani, Marigonda, Midenà, Calgaro, Rizzello, Cereser S.)

Astenuti: 0

DELIBERA

1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare ed approvare, per l'anno 2022, le seguenti aliquote IMU:
 - a) Aliquota 0,6% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, posto auto, tettoie) una per tipologia, con la detrazione di € 200,00;
 - b) Aliquota 0,94% per i fabbricati diversi dall'abitazione principale appartenenti alle seguenti categorie catastali: A (abitazioni – cosiddetti immobili a disposizione tranne A10) e C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, posto auto, tettoie) pertinenze di abitazioni;
 - c) Aliquota 0,99% per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali: A/10, B, esclusi gli immobili di cat. B1 destinati ad attività di assistenza socio-sanitaria in favore di anziani e/o di persone con disabilità, C/1, C/3, C/4, C/5, D (attività in genere) nonché C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, posto auto, tettoie) quest'ultime se non pertinenze di abitazioni;

- d) Aliquota 0,99% per i terreni agricoli;
 - e) Aliquota 0,99% per le aree fabbricabili;
 - f) Aliquota 1,06% per gli immobili di categoria C/1 sfitti da almeno sei mesi;
 - g) Aliquota 0,25% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - h) Aliquota 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 n. 557;
 - i) Aliquota 0% per gli immobili di cat. B1 destinati ad attività di assistenza socio-sanitaria in favore di anziani e/o di persone con disabilità;
3. Di dare atto che è rispettato il vincolo posto dai commi 748 a 754 dell'art. 1 del D.L. 160/2019, in merito ai margini di variazione delle aliquote;
4. Di provvedere all'inoltro telematico, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. 160/2019, della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Presenti: 21

Votanti: 21

Favorevoli: 15

Contrari: 6 (Fogliani, Marigonda, Midenà, Calgaro, Rizzello, Cereser S.)

Astenuti: 0

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dare avvio alle azioni conseguenti a quanto previsto dal presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Rizzante

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Davide Alberto Vitelli

(atto sottoscritto digitalmente)